

IVA

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Passaggio da ordinario a forfetario nella dichiarazione Iva 2025

Nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario il contribuente dovrà evidenziare in apposito rigo l'Iva eventualmente da recuperare per spese non utilizzate o per beni ammortizzabili entro 4 anni dall'entrata in funzione.

I soggetti passivi di imposta, che nell'anno 2025 acquisiscono i requisiti e scelgono di passare dal regime ordinario al regime forfetario, devono considerare le **eventuali rettifiche Iva in dichiarazione**.

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis.2, c. 3 D.P.R. 633/1972, da operarsi **nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie**. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Come già riportato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016, nel caso di ingresso nel regime, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Nel Modello Iva 2025 (approvato con provvedimento 15.01.2025, n. 9491) le variazioni delle detrazioni Iva ai sensi dell'art. 1, c. 61 L. 190/2014 sono indicate nel **rigo VF70**. Nell'apposito prospetto D riportato in Appendice è possibile determinare l'importo complessivo delle rettifiche di cui all'art. 19-bis.2. Nel caso specifico il rigo 3 (relativo al comma 3) è dedicato alla rettifica per mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive.

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle **operazioni attive**, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente:

- ai **beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati**;
- per i **beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni** da quello della loro entrata in funzione e per i fabbricati, se non sono trascorsi 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione.

Si ipotizzi il contribuente che:

- nel 2024 ha ricevuto e pagato una fattura per 1.000 euro + Iva 220 euro relativa a un servizio da svolgere nell'anno 2025 (occorre riprendere interamente l'Iva);
- nel 2024 ha acquistato un cellulare per 450 euro + Iva 99 euro (non si effettuano riprese);
- nel 2023 ha acquistato un bene ammortizzabile in 5 anni per 1.000 euro + Iva 220 euro (occorre riprendere i 3/5 dell'Iva).

La rettifica della detrazione Iva sarà esposta nel rigo VF70 con il segno meno.

Come già evidenziato con le circolari nn. 73/E/2007 e 17/E/2012 (per coloro che applicavano il regime dei minimi o di vantaggio) occorre predisporre **un'apposita documentazione** nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale (secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E/1997).

Infine, deve essere barrata la **casella del Rigo VA14** dai contribuenti che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, intendono avvalersi del regime forfetario per **comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime**.